



DELIBERA N. 87 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig.ra [REDACTED], avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori emanati dal CpI [REDACTED]: applicazione della sanzione di decurtazione di un quarto di mensilità NASpI a seguito di 1^ mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del 26/08/2019 per le attività concordate con il CpI, sanzione

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

approvata con D.D. n. [redacted] del 19/09/2019 [redacted]; applicazione della sanzione di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione a seguito di 2^e e 3^e mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni del 23/09/2019 e del 24/09/2019 per le attività concordate con il CpI, sanzione approvata con D.D. n. [redacted] del 17/12/2019 [redacted]. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo raccomandata A/R, in data 28/05/2020;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data in data 24/07/2019, presso il CpI di [redacted] il Patto di Servizio Personalizzato. Contestualmente le viene consegnata *brevi manu* la lettera di convocazione prot. n. [redacted] del 24/07/2019, nella quale viene fissato il successivo incontro in data 26/08/2019 per monitoraggio Patto di Servizio. La Sig.ra [redacted] non si presenta all'incontro fissato in tale data, senza inviare alcun giustificato motivo. Il CpI, constatata l'assenza della ricorrente al 1^o appuntamento, invia alla Sig.ra [redacted], in data 28/08/2019 con raccomandata A/R, una lettera di convocazione nella quale vengono fissati i successivi appuntamenti: in 2^e convocazione il giorno 23/09/2019 e in 3^e convocazione il giorno 24/09/2019, per monitoraggio Patto di Servizio. La raccomandata con la lettera di convocazione del CpI al 2^o e 3^o appuntamento ritorna al mittente (CpI) in data 02/09/2019. Il CpI applica la sanzione di decurtazione di un quarto di mensilità NASpI a seguito di 1^a mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione per le attività concordate. Sanzione approvata con D.D. n. [redacted] del 19/09/2019. In data 18/09/2019 la Sig.ra [redacted] fa pervenire, a mezzo e-mail al CpI di [redacted], la traduzione certificata di un certificato medico – datato 16/09/2019 – (redatto da un medico psichiatra [redacted]) da quale risulta che la ricorrente è in terapia farmacologica della durata di nove mesi per “disturbo [redacted]”. Nel testo della mail la ricorrente precisa che il certificato inviato costituisce prova del fatto che la stessa necessita di riposo per nove mesi. La Sig.ra [redacted] non si presenta a nessuno dei due incontri fissati in data 23/09/2019 e 24/09/2019. Il CpI di [redacted] invia alla ricorrente in data 25/09/2019, con raccomandata A/R la nota prot. n. [redacted] con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di un quarto di mensilità NASpI a seguito della 1^a mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del 26/08/2019. Il CpI applica la sanzione di decadenza dalla prestazione NASpI e dallo stato di disoccupazione a seguito di 2^e e 3^e mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione per le attività concordate. Sanzione approvata con D.D. n. [redacted] del 17/12/2019. A seguito dell'invio di e-mail al CpI da parte della ricorrente, nei mesi di aprile e di maggio 2020, con le quali chiedeva conto del mancato pagamento della NASpI, lo stesso CpI, in data 12/05/2019, invia per e-mail alla Sig.ra [redacted] la nota prot. n. [redacted] del 08/05/20 (non ancora inviata tramite raccomandata A/R) con cui le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decadenza dallo stato di disoccupazione. In data 21/05/2020, la ricorrente invia al CpI per e-mail la traduzione certificata di una dichiarazione resa ad un

Notaio [REDACTED], nella quale vengono illustrati i motivi per i quali non si era presentata alle convocazioni del CpI.

La ricorrente chiede che vengano annullati i provvedimenti sanzionatorio in oggetto, riportando di non essersi presentata alle convocazioni perché sotto trattamento medico. La ricorrente rappresenta che nel corso del mese di settembre 2019 era malata e non poteva uscire di casa. In data 16/10/2019 afferma di essersi sentita meglio e di essersi trasferita ad [REDACTED] in ricerca di occupazione. La ricorrente riporta di essere rimasta in Italia sino a dicembre 2019. Il 22/12/2019 è ritornata in [REDACTED], da dove non è potuta ripartire a causa dell'epidemia di Covid-19.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED]; lettera prot. n. [REDACTED] del 24/07/2019, nella quale viene fissato, in 1^ convocazione, l'appuntamento del 26/08/2019; lettera, inviata a mezzo raccomandata A/R, con invito a presentarsi per monitoraggio Patto di Servizio in data 23/09/2019 (2^ convocazione) e in data 24/09/2019 (3^ convocazione); e-mail inviata dalla ricorrente con allegato certificato medico rilasciato in data 16/09/2019; copia modulo "Esito spedizione" di Poste Italiane; Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del 19/09/2019 con relativo elenco n. 3/2019 dei lavoratori sanzionati; Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del 17/12/2019 con relativo elenco n. 5/2019 dei lavoratori sanzionati; nota prot. n. [REDACTED] del 08/05/20 di comunicazione dell'applicazione della sanzione di decadenza dallo stato di disoccupazione; dichiarazione notarile resa dalla ricorrente; copia delle e-mail intercorse tra la ricorrente e il CpI.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione, atta a motivare le sue assenze agli appuntamenti fissati dal CpI, nei termini previsti dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità. Assenze che, pertanto, risultano essere prive di giustificato motivo. Il certificato medico inviato dalla Sig.ra [REDACTED] in data 18/09/2019 risulta essere, infatti, una prescrizione medica relativa ad una terapia farmacologica della durata di nove mesi, senza alcuna indicazione specifica rispetto ad un eventuale prognosi e/o periodo di riposo.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Presidente

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)

Il Segretario

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it